

**EMENDAMENTO APPROVATO DALLA 10^a COMMISSIONE NELLA SECONDA
PARTE DELLA SEDUTA POMERIDIANA N. 283 DEL 28 FEBBRAIO 2012**

Articolo 34

(Obbligo di confronto delle tariffe r.c. auto)

- 1.** Gli intermediari che distribuiscono servizi e prodotti assicurativi del ramo assicurativo di danni derivanti dalla circolazione di veicoli e natanti sono tenuti, prima della sottoscrizione del contratto, a informare il cliente, in modo corretto, trasparente ed esaustivo, sulla tariffa e sulle altre condizioni contrattuali proposte da almeno tre diverse compagnie assicurative non appartenenti a medesimi gruppi, anche avvalendosi delle informazioni obbligatoriamente pubblicate dalle imprese di assicurazione sui propri siti internet.
- 2.** Il contratto stipulato senza la dichiarazione del cliente di aver ricevuto le informazioni di cui al comma 1 è affetto da nullità rilevabile solo a favore dell'assicurato.
- 3.** Il mancato adempimento dell'obbligo di cui al comma **1** comporta l'irrogazione da parte dell'Isvap a carico della compagnia che ha conferito il mandato all'agente, che risponde in solido con questo, di una sanzione in una misura pari a quanto stabilito dall'articolo 324 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n.209.
- 4.** L'Isvap predispone entro 4 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge uno standard di modalità operative per l'applicazione delle disposizioni di cui al comma **1**.
- 5.** L'Isvap predispone, con cadenza semestrale, una apposita relazione sull'efficacia delle disposizioni di cui al presente articolo, da pubblicare per via telematica sul proprio sito internet.

Codice delle Assicurazioni	Capo VI	Intermediari di Assicurazione
ART. 324		
<i>(Sanzioni amministrative pecuniarie relative agli intermediari)</i>		
1. L'inosservanza delle disposizioni di cui agli articoli 109, commi 4 e 6, 117, comma 1, 119, comma 2, ultimo periodo, 120, 121, 131, 170, 182, commi 2 e 3, 183, 185, comma 1 e 191, o delle relative norme di attuazione da parte degli intermediari iscritti al registro di cui all'articolo 109 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro mille ad euro diecimila , anche se commessa da propri dipendenti o altri ausiliari.		
2. Nei casi di particolare gravità o di ripetizione dell'illecito i limiti minimo e massimo della sanzione di cui al comma 1 sono raddoppiati.		